

# Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

## Area della Dirigenza Provincia di Mantova

TRIENNIO 2021-2023  
ANNO 2022



Provincia di Mantova

---

***CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA FUNZIONI  
LOCALI - ANNO 2022  
NELL'AMBITO DEL CCDI TRIENNIO 2021-2023***

A seguito della verifica effettuata dal Collegio dei Revisori con parere n. 12/2022, nonché dell'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della pre-intesa di accordo decentrato integrativo siglato in data 24/11/2022, espressa con decreto presidenziale n. 195 del 05/12/2022;

In data 12/12/2022 presso la sede della Provincia di Mantova

**tra**

la delegazione trattante di parte pubblica, nelle persone di:

Segretario Generale  
F.to Dott. Maurizio Sacchi

**e**

la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

**RSA**  
F.to Gloria Vanz

**Organizzazioni Territoriali firmatarie del CCNL presenti**

F.to CGIL F.P. Elena Giusti

CISL F.P. Fausto Mazzullo

UIL F.P.L Paola Biacca

F.to DIREL Gloria Vanz

Visti :

- i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenza Comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 per il triennio 2016-2018

Premesso che:

- a) l'art. 3, comma 9, del CCNL 17/12/2020 dispone che *"Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate"*;
- b) l'art. 8, comma 1, del CCNL 17/12/2020 prevede, al comma 1, che *"1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale."*
- c) con decreto presidenziale n. 3 del 14/1/2021 è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4, CCNL 17/12/2020, nella persona del Segretario Generale;
- d) che con il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *"in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;
- e) in data 5/7/2021 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2021-2023;
- f) sulla scorta del decreto presidenziale n. 99 del 15/7/2022 e della determinazione dirigenziale n. 553 del 22/7/2022, sono state quantificate le risorse finanziarie destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza per l'anno 2022, in conformità alla nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 57 CCNL 17/12/2020;
- g) in data 3/8/2022 è stato acquisito il parere n. 17 del Collegio dei Revisori sulla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2022;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'art. 23, comma 2, D.Lgs n.75/2017 prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n. 75/2017, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una*

*quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”*

## **SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 45, comma 1, lett.a) CCNL 17/12/2020).**

1. Le risorse costituenti il fondo per l'anno **2022**, tenuto conto della misura minima prevista dall'art.57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono quindi così ripartite:

<b>Anno 2022</b>		
	<b>%</b>	<b>Importo</b>
<b>Retribuzione Posizione</b>	<b>75,97</b>	<b>221.377,52</b>
<b>Retribuzione Risultato</b>	<b>24,03</b>	<b>70.016,29</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>291.393,81</b>

2. Nel caso in cui residuassero dall'anno precedente ulteriori risorse, queste saranno destinate alla retribuzione di risultato come previsto dall'art.57, comma 3, ultimo periodo, fatta salva l'applicazione della clausola di salvaguardia così come disciplinata nel presente accordo.

3. Per la retribuzione di risultato viene destinato ogni anno una percentuale non inferiore al 20% del fondo complessivo.

4. La retribuzione di posizione, determinata sulla base della metodologia vigente di graduazione delle posizioni dirigenziali, è corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 54, comma 6, del CCNL 17/12/2020. Nell'ambito di tale graduazione si terrà conto anche dell'eventuale svolgimento dell'incarico di vicesegretario.

### **Art.2 Norme finali**

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento al CCDI 2021-2023 sottoscritto in data 5/7/2021, nonché alle disposizioni legislative e dei contratti nazionali vigenti.

2. Sono in ogni caso inapplicabili le norme dei precedenti contratti integrativi decentrati incompatibili o in contrasto con le vigenti norme di legge e con quelle del presente accordo.

3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D.Lgs. n. 141/2011.

Visto, letto e sottoscritto

Mantova, 12/12/2022

Segretario Generale  
F.to Dott. Maurizio Sacchi

la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

**RSA**

F.to Gloria Vanz

**Organizzazioni Territoriali firmatarie del CCNL presenti**

F.to CGIL F.P. Elena Giusti

CISL F.P. Fausto Mazzullo

UIL F.P.L Paola Biacca

F.to DIREL Gloria Vanz